



Come noto e come comunicato con nostre precedenti circolari, il prossimo 31 DICEMBRE scade il regime transitorio di tassazione, in dichiarazione, dei dividendi riguardanti soci persone fisiche non in regime di impresa che detengono quote o azioni per più del 25% al capitale sociale (**soci c.d. qualificati**) ai sensi dell'articolo 1 comma 1006 della legge 205 del 2017 e **riguardanti gli utili formati sino all'esercizio in corso al 31 Dicembre 2017.**

Decorsa la scadenza del 31 Dicembre 2022, infatti **anche tali dividendi andranno tassati con ritenuta definitiva a titolo di imposta del 26%** (al pari dei dividendi spettanti ai soci non qualificati che soggiacciono già a tale regime).

La disciplina transitoria appare decisamente più favorevole per quelle persone fisiche che, avendo altri redditi non elevati, possono godere di aliquote Irpef più basse e comunque per tutte le persone fisiche in quanto il livello finale di tassazione risulterebbe sempre inferiore al 26%.


La norma disciplina che detto regime di maggior favore si applica in funzione e **limitatamente ai dividendi deliberati** entro tale suddetto termine (con un passaggio, quindi, da riserva a debito della somma deliberata).

La sufficienza dell'adempimento della sola delibera entro il 31 Dicembre 2022 sembrava associata in quanto confermata dall'Agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello n. 163 del 30 Marzo 2022 che risultava, lo si ripete, conforme alle norme di legge.

Purtroppo, l'Agenzia delle Entrate, con la recente risposta ad interpello n. 454 del 16 Settembre 2022 ha radicalmente cambiato la propria interpretazione del regime transitorio, in funzione della quale, per fruire dei benefici sopra citati,

**sarebbe necessario deliberare la distribuzione delle riserve di utili entro il prossimo 31 dicembre 2022 ed entro la medesima data effettuare anche il relativo pagamento ai soci qualificati delle somme deliberate.**

E quindi sintetizzando



Per completezza di trattazione si ricorda anche che la delibera di distribuzione di dette riserve potrebbe generare, in alcune società di capitali che hanno dichiarato importanti utili nel corso del 2021, il meccanismo di recapture dei benefici derivanti dalla superACE, che andrebbe a ribaltare qualunque calcolo di convenienza a procedere a tale distribuzione.

La conseguente raccomandazione è quindi quella di verificare sempre con lo Studio l'assunzione di decisioni riguardanti tali distribuzioni per stabilire la massima linea di convenienza anche in relazione alla situazione di liquidità aziendale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.  
Dr. Sergio Mantovani